



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622

www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 14/07/2026

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE FINALIZZATE A TUTELARE IL DECORO, LA VIVIBILITÀ URBANA, LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI LACCHIARELLA.

IL SINDACO

Premesso che l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze *“in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*.

Premesso che:

- I Carabinieri hanno effettuato diversi interventi a seguito di segnalazioni di cittadini relative a continui schiamazzi notturni molesti da parte di gruppi che si ritrovano sino a tarda ora in varie piazze e luoghi del centro abitato del Comune di Lacchiarella;
- numerose segnalazioni relative a schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e atti antisociali sono pervenute, via social, mail ed anche telefonicamente presso gli uffici della Polizia Locale;

Considerato che la quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute che dev'essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui, per il principio di sussidiarietà, i Comuni, *“come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività”* (art. 32 Cost.);

Richiamato l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

Considerato che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le



attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le attività affini o complementari e esercizi commerciali vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Considerato che il fenomeno degli assembramenti serali e notturni nelle piazze e nelle strade comunali e all'interno dei parchi pubblici, degli schiamazzi notturni, del consumo di bevande alcoliche anche da parte di minorenni, degli atti vandalici e del danneggiamento del patrimonio pubblico, in particolar modo nel periodo estivo, presenta carattere attuale, diffuso e reiterato, interessa tutte le zone del territorio comunale e incide negativamente sul decoro urbano, sul diritto al riposo e sulla salute dei residenti, tutelata dalla normativa vigente;

Viste le numerose segnalazioni verbali ricevute dagli operatori della società incaricata dal Comune di Lacchiarella per il servizio di Igiene Pubblica, relative alla presenza di numerosi rifiuti abbandonati quali bicchieri, bottiglie e altro materiale in varie piazze e luoghi del centro abitato del Comune di Lacchiarella, parchi compresi.

Rilevato che:

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno
- risulta pertanto necessario adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate alla prevenzione di comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza urbana, alla civile convivenza e alla fruibilità degli spazi pubblici e la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;
- si ritiene di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcool e problemi alcool correlati";

Visto il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

Visto, ai sensi dell'art. 97, D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

in via temporanea e con riserva a seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe e successive modifiche, che dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, quanto segue:

1. il divieto nelle piazze, nelle strade e in tutti i parchi pubblici comunali di stazionamento e trattenimento di persone o gruppi di persone quando determinino schiamazzi o emissioni sonore che disturbano la quiete pubblica, consumino bevande alcoliche, attuino comportamenti contrari al decoro urbano, ostacolino la libera fruizione delle aree medesime;
2. il divieto agli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di somministrare e di vendere per asporto, anche mediante distributori automatici, bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro e lattine;
3. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di diffusione di emissioni sonore amplificate percepibili all'esterno dei locali. E' consentita esclusivamente la diffusione di musica di accompagnamento all'attività di somministrazione purché mantenuta a volume tale da non risultare percepibile all'esterno del locale;
4. la vendita per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica, carta;
5. il divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche;
6. il divieto di utilizzo di apparecchi sonori, casse bluetooth, amplificatori, diffusori musicali e simili;
7. il divieto di giochi e attività rumorose notturne, uso di skateboard, palloni e attività analoghe;
8. l'obbligo per gli esercenti interessati di esporre copia della presente ordinanza in luogo visibile al pubblico e di adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire il consumo di bevande in contenitori vietati nelle aree interessate.



AVVERTE

l'inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, e comporta l'intimazione alla cessazione immediata della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dall'area.

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online;
- resa nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune;
- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza al Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Abbiategrasso, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Melegnano, al Comando della Polizia Locale, al Segretario comunale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previa notifica a questa Amministrazione, entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.



Il Sindaco

Antonella Violi

U
COMUNE DI LACCHIARELLA Comune di Lacchiarella Protocollo N. 0011438/2026 del 14/07/2026 Class / Fasc 2.1 N.1/2026